



GIUDICE DI PACE

LAMEZIA TERME

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Grat. Patr. N° _____

Mod.3/SG N°

OGGETTO

Opp. Ex art. 615 c.p.c.

Il Giudice Onorario di pace di Lamezia Terme, avv.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 3 R.G. vertente

TRA

—, c.f.

., rappresentata e difesa

dall'avv. [REDACTED] e presso lo studio di questa domiciliata in Catanzaro alla [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in p.l.r.p.t., con sede in
Catanzaro, contumace;

PREFETTURA DI CATANZARO, in p. del Prefetto p.t., contumace;

- OPPOSTI -

CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente si rileva che sulla diretta impugnabilità del ruolo non vi sono dubbi, attesa la recente statuizione della Cassazione a Sezioni Unite del 02.10.2015 n. 19704.

L'impugnativa riguarda il ruolo [REDACTED] del 2004 relativo alla cartella di pagamento n. [REDACTED] per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada riferite commesse nel 2003: sussiste dunque la competenza del Giudice adito ex art. 615 c.p.c. in quanto l'opponente eccepisce principalmente l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione e la mancata notifica degli atti propedeutici.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.

La mancata costituzione e produzione delle parti opposte, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio a loro carico, non consente di verificare la legittimità del procedimento amministrativo di iscrizione a ruolo e la ritualità delle notificazioni degli atti.

Ne consegue, in mancanza di prova della notifica anche di altri atti interruttivi, l'accoglimento dell'opposizione per intervenuta prescrizione, ex art. 209 CdS e per come ritenuto anche dai recenti arresti della Suprema Corte (Ex pluribus Cass. Ord. N.20213/2015), e la declatoria di annullamento del ruolo e della suddetta cartella.

Tale decisione assorbe gli altri motivi di impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice Onorario di pace di Lamezia Terme:



Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il ruolo [redacted] del 2004
relativo alla cartella di pagamento n. [redacted]

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di
Catanzaro nelle rispettive rappresentanze di legge e in solido fra loro, al
pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione al
suo procuratore ex art. 93 c.p.c., che si liquidano ex DM n.55/2014 in
complessivi €. 380,00, di cui €. 50,00 per spese, oltre a rimb. Forf., IVA e
CAP come per legge.

Lamezia Terme il 05.10.2018

IL GIUDICE ON
avv. [redacted]